

## IL SOPRANNATURALE E IL DIRITTO

RODOLFO SACCO

Professore emerito dell'Università di Torino

### 1. *L'accesso dell'uomo al soprannaturale*

Il credente sa che l'uomo ha avuto accesso alle cose invisibili fin dal momento della sua apparizione sulla terra. La creazione fu accompagnata da una rivelazione primaria, senza la quale il primo uomo non avrebbe saputo come orientarsi.

Per l'antropologo, il primo uomo è *homo habilis*, privo dei centri di Broca e di Wernicke, dotato di una faringe e una laringe che non gli permettevano di produrre i suoni che oggi costituiscono il nostro strumento fonetico.

D'altronde, la teologia non ci dice chi fosse, per essa, il primo uomo. Essa non è obbligata a rivolgersi per chiarimenti all'antropologo, che parla di homo quando parla di un fabbricante di utensili. La vicenda dell'uomo teologico potrebbe essere più breve di quella dell'uomo zoologico, e incominciare con l'uomo che comunica con strumenti vocali evoluti, o addirittura che l'uomo che pensa con strumenti logico-concettuali avanzati (nemmeno Teilhard de Chardin ha trattato il tema).

In ogni caso, da una certa data l'uomo ha lasciato segni dell'accesso, da lui praticato, in un mondo nascosto ai suoi sensi.

Qui non tratterò di quell'accesso, ingannevole, che si opera nel sogno, allorché ci appaiono i vivi ed i morti, allorché si compiono gli eventi (cui, quando svegli, non abbiamo mai assistito) che più temiamo e che più desideriamo.

Da 300.000 anni l'uomo ha una qualche cura dei suoi morti. È questo un segno?

Cosa più rilevante, da 35.000 anni l'uomo pratica arti figurative. Dal -35.000 al -10.000 l'uomo di Cro-Magnon ha disseminato in Europa, soprattutto in Francia e Spagna, pitture parietali di eccezionale importanza e bellezza (grotte di Lascaux, di Pech Merle, di Niaux, dei Trois Frères, del Mas d'Azil, di Altamira ecc.), nonché sculture significative. Pittura e graffiti importantissimi sono presenti anche nel Sahara e altrove.

Quell'uomo di Cro-Magnon dipingeva le pareti di grotte profonde, ovviamente buie; bisognava, infatti, tenere lontano lo sguardo delle persone profane, perché la percezione dell'immagine avrebbe sottratto a quest'ultima la sua valenza magica. Studiosi sapientissimi (soprattutto, A. Leroi Gourhan) hanno ricostruito la portata simbolica e soprannaturale di quelle prime pitture, fondamentali nella storia dell'arte, e nella preistoria del sapere; si pensi al bovino, simbolo femminile, e all'equino, simbolo maschile.

Una formulazione può attrarci.

Una transizione verso una conoscenza del soprannaturale ricca e altamente produttiva potrebbe collegarsi con l'inizio dell'età della pietra antica «superiore», allorché gli oggetti in pietra

si diversificano secondo scansioni culturali locali autonome, allorché le lingue si differenziano, e, soprattutto, allorché nascono arti figurative. Potrebbe essere il -50.000 (o, più remotamente, il -100.000). Il protagonista sarebbe homo sapiens.

Con l'arte figurativa, dotata di finalità magica, il soprannaturale è ben presente e ben inserito nella vita dell'uomo. Il disegno consente di creare un'immagine conformata secondo la volontà dell'artista, e questi potrà poi, incidendo sul destino della figura, operare sulla sorte del

soggetto rappresentato. Il disegno consente di moltiplicare la selvaggina e di propiziare la cattura.

L'accesso al mondo delle cose invisibili non poté appartenere in ugual misura a tutti i membri del gruppo. Da quei tempi opera lo specialista del soprannaturale: il mago, l'indovino, lo sciamano, dotati di speciali poteri. Essi sanno come attirare sul gruppo protezioni e benefici, possono perciò praticare vantaggiosamente la medicina, l'architettura, la botanica, l'astronomia, la giurisprudenza, tutte ispirate ad un sapere esoterico.

L'omologazione del simbolico e del desiderato al reale, operata tramite procedimenti rituali, consente alla fattucchiera (oggi sicuramente viva in alcune parti d'Italia) di procurare disastri e malattie a danno della vittima, operando su immagini della vittima presa di mira. Al dispensatore di una medicina soprannaturale difensiva fa contrappeso il gestore di rimedii offensivi. Alla magia bianca si contrappone la magia nera, temuta e perversa.

Al presente, la magia fiorisce alla luce del sole in Africa. Qualcuno, che conosce bene quel continente, ci dice che ivi il diritto non è mai laico: o è divino (esempio tipico: la *sharī'a*), o è sacrale. Il giudizio è stato espresso in modo corale e definitivo nel colloquio, organizzato dal Laboratoire d'anthropologie juridique a Parigi nel 1980 sul tema *Sacralité, pouvoir et droit en Afrique* (con studi preparatori raccolti nell'opera collettiva omonima pubblicata nel 1979).

Su questa base, si considererà normale ricorrere al procedimento magico per individuare il colpevole, o per identificare chi deve governare il paese.

La magia resiste in modo implicito negli altri continenti. In vaste aree le altre forme del sacrale hanno lasciato il posto alla religione, forma culta del soprannaturale. Ma il peso che hanno, nei media, gli oroscopi e le predizioni, la diffusione di prestazioni dei veggenti, di talismani, e di ausilii di ogni tipo prova che il magico ha presa ovunque, anche in Europa e in America.

L'osservazione della vita quotidiana dell'uomo legato alla cultura occidentale (credente o non credente) rivela tracce di un passato nel corso del quale i suoi antenati confidavano nella magia.

L'uomo moderno pratica l'augurio («buon giorno, buon onomastico»), il quale non ha senso se non si opina che la parola all'origine veicolasse l'evento. L'uomo che pratica il culto dei santi dispone (a scopo propiziatorio) fiori vicini all'immagine del santo, così assegnando rilevanza alla vicinanza fisica (della cosa all'immagine) e alla rassomiglianza (dell'immagine al santo), ossia a due cardini del processo magico.

Espedienti magici vengono recepiti nella pratica religiosa: il suono della campana – ossia la percussione del metallo contro il metallo –, l'uso del colore rituale, la celebrazione del solstizio d'inverno (posticipato al 25 dicembre per un lieve errore di misurazione) e d'estate ne sono chiari esempi. La benedizione mantiene in vita i processi propiziatori. I riti di fertilità (più antichi della pastorizia, perché la fecondità interessa il cacciatore non meno dell'allevatore) rivivono sia nella cerimonia religiosa della benedizione delle greggi e delle messi, sia nella cerimonia laicissima della mascherata carnevalesca

(all'origine, destinata a creare un'identificazione fra l'umano mascherato e l'animale di cui cingeva la pelliccia alla maniera dei *mamutones* sardi e dei *kukeri* bulgari). Il mondo islamico – con gradazioni diverse di intensità nei vari paesi – recepisce, adattandoli all'Islam, visioni e pratiche di origine chiaramente magica.

La letteratura sul sacrale è immensa. Sul procedimento logico che la legittima conviene prendere le mosse da Lucien Lévy-Bruhl. Sulle sopravvivenze di concezioni sacrali e soprannaturali prereligiose nel mondo moderno disponiamo di una letteratura importante e sparpagliata, in parte rivolta al cosiddetto folclore. Sul mondo contadino della Francia del sud fa spicco il pensiero di Bonnet. E perché non rileggere, a questo proposito, il cap. VI (*La Masco*) della *Mireio* di F. Mistral?

Da una certa data, il soprannaturale ha preso in aree importanti la forma della religione. Il collegamento meccanico fra la pratica benefica e l'effetto favorevole, la virtù accattivante dello sciamano subiscono la concorrenza (vincente) di un soprannaturale in cui sono centrali Persone del mondo invisibile dotate di intelletto e volontà, dotate di superiori e immensi poteri, disponibili ad accogliere le invocazioni degli umani.

Magia e religione assicurano all'umano modi di conoscenza del reale, procedimenti per premiare o punire le diverse condotte, protezioni capaci di agevolare un programma d'azione. Esse non possono non interferire con la pratica giuridica.

Il giurista studia infatti il diritto canonico, e studia il diritto ecclesiastico. Dove coloro che condividono una fede e un culto si organizzano, poiché l'organizzazione di una comunità è diritto, noi avremo un diritto canonico o un suo omologo; e, là dove lo Stato si interessa ai culti e alle organizzazioni di credenti, noi avremo un diritto ecclesiastico o un suo omologo.

Ma l'organizzazione giuridica dei credenti e la regola dello Stato concernente la vita delle religioni non esauriscono il tema delle relazioni fra il soprannaturale e il diritto. E infatti il soprannaturale può offrire al diritto soccorsi di ogni tipo: può legittimare il potere, può dettare o suggerire il contenuto della norma, può offrire motivazioni per ottemperare alla norma, può agevolare l'accertamento del fatto, può indicare dove stanno la ragione e il torto.

## 2. Il soprannaturale e l'ottemperanza

Il diritto non potrebbe esistere se i membri della comunità non fossero disponibili ad osservare la norma. Un capitolo interessantissimo dell'antropologia studia precisamente questa disponibilità, come e perché essa è nata e si è sviluppata. Essa è la radice extragiuridica – o una delle radici extragiuridiche – del diritto. Questa disponibilità dipende da tanti fattori; in particolare, essa può collegarsi al soprannaturale.

Lo sciamano del paleolitico superiore ha accesso ai luoghi segreti. Sa dunque quali condotte umane possano conciliare il vantaggio, il successo e la prosperità (individuali e collettivi) nella comunità. Questo sapere gli consentirebbe – se egli lo volesse – di condizionare tutta la vita sociale, esercitando direttamente il potere. Ma lo sciamano evita le responsabilità dirette. La sua capacità di previsione e predizione opera rimanendo estranea all'elementare gerarchia del potere.

L'agricoltura e la pastorizia moltiplicano i compiti del soprannaturale, perché il sapere deve ora rivelare le date delle semine e i modi per garantire la salute degli animali (oltre che degli umani). Poiché il gruppo ha preso una consistenza notevole e crescente, ed una coscienza dei propri interessi comuni,

lo sciamano, finora all'opera a favore dei singoli, da oggi si prodiga anche a favore del gruppo nel suo insieme. Parla ai singoli, e parla al gruppo unificato. La sua parola qualifica scelte individuali e collettive. È verosimile che faccia accettare qualche regola di condotta, è verosimile che nell'imminenza di uno scontro armato collettivo suggerisca la scelta di un capo.

E passiamo ora dall'età della pietra all'età dei metalli; meglio detto, all'età degli imperi che caratterizzano l'età del bronzo in Mesopotamia ed Egitto (e, più tardi, in Cina e India, ancora più tardi in Messico e nel Perù). In quel contesto la divisione del lavoro è ormai perfezionata, e ha portato con sé una diversificazione degli interessi dei vari strati sociali, sì che solo un potere armato può comporre le spinte centrifughe e particolaristiche. Solo una forza più potente delle armi può garantire l'ordine, ossia il potere del vertice e l'ottemperanza della base sociale.

Qualcosa avviene, qualcosa di grandioso che condiziona il futuro della cultura e del diritto.

Un'autorità viene creata. Essa fa capo allo scettro imperiale, ed è coordinata da funzionari numerosi e istituzionalizzati. Nasce un diritto costituzionale, un diritto amministrativo, un diritto penale pubblico, un diritto processuale applicabile nelle corti imperiali. L'autorità in questione sarebbe impotente se non potesse contare su un imponente corpo di armati, non legati ad alcun corpo sociale e devoti all'autorità imperiale. A loro volta gli armati sarebbero impotenti se le classi fossero riluttanti ad una spontanea ottemperanza. E in ogni caso gli armati non sono in grado di garantire una ordinata e pacifica assegnazione dello scettro imperiale.

E infatti, quando le strutture imperiali si diffusero dalla Mesopotamia e Persia al mondo alessandrino e da questo a Roma, e mancò un collante capace di legare le classi sociali e gli armati al legittimo imperatore, il potere spettò di volta in volta al capo militare più abile nello sbarazzarsi dei concorrenti.

E allora cosa può aver creato in Mesopotamia, Egitto, India, e poi in Persia, quella disponibilità delle classi all'obbedienza, e cosa può aver indotto gli armati alla devozione verso il Capo e cosa può aver reso possibile una designazione pacifica e ordinata del sovrano?

Nelle società a maglie strette, come sono quelle di cui parlo, sciamani, maghi, indovini, fattucchieri avrebbero potuto declassarsi e dar soccorso ai privati; ma sapientemente si costituirono in casta, e reclamarono la posizione che potevano conquistarsi in una società affamata di sapere e di aiuti soprannaturali.

Il soprannaturale diventa allora religione; e cioè, al mito subentra la teologia; i sacerdoti lavorano in vista di un risultato comune; diventano una corporazione di sapienti, capaci di coordinare i loro diversi insegnamenti e le loro varie arti soprannaturali, in modo che essi diventino compatibili e complementari, tanto da costituire un tutto armonico, suddivisibile ma non contraddittorio. Diventano teorici di tutto ciò che è sacrale: il divino, la matematica, l'ingegneria, la politica, il diritto, la medicina, l'agricoltura e le semine. Vogliono, s'intende, che la loro sapienza sia arcana, e il volgo ne rimanga lontano; vogliono, allo stesso titolo, che la loro sapienza – ch'essi arricchiscono di continuo, con sempre nuove accumulazioni – sia sottratta alla contestazione.

Questa sapienza acquista i caratteri mediante i quali può piegare la condotta degli uomini, giustificare il potere, e convincere la società ad accettarlo. Quando l'uomo della dottrina incontra l'uomo di potere che corrisponde alle sue esigenze, i due prendono a collaborare, e la base della società diventa stabile.

Lo sciamano diventato sacerdote è creduto; è circondato da una fiducia che non ha limiti. Gli si chiede di far sapere chi, se messo al vertice della società, può attirare su di essa i benefici provenienti dal soprannaturale. Egli presterà al capo della società laici qualità soprannaturali, o lo presenterà come un mandatario del Potere gestito nei luoghi invisibili. Ubbidire al capo, significa beneficiare della grazia ch'egli diffonde. Ubbidirgli è un dovere.

Gli studiosi dei grandi imperi hanno approfondito il tema. Lo storico della religione non accoglie la teoria di Carl Schmitt, secondo cui la teologia è il fondamento ultimo di ogni teoria, dottrina o scelta politica. Ad essa I. Assmann contrappone la costruzione per cui i concetti di sovranità, autorità, giustizia, potere, colpa, legge sono concezioni politiche che poi diventano principi o categorie teologiche (si veda, in particolare, la sua classica opera *Herrschaft und Heil*). L'osservatore che vuol tenersi sul sicuro dirà che il soprannaturale ha offerto ad un potere politico autocreatosi una legittimazione, e poté far ciò grazie all'edificazione di un corpo di verità (di cui si dirà tra breve).

Le soluzioni concrete non sono né uniformi né ripetitive.

In Egitto il faraone, personificazione del dio Horus, ha natura divina (ma l'universo degli dèi lo sovrasta); come mandatario di Ka (dio creatore) egli realizza *Maat*, l'ordine proposto dalla religione, rilevante per il diritto e per il culto. Un genere letterario *ad hoc* spiega che se lo Stato decade *Maat* scompare, e con ciò muoiono la capacità mnemonica, il linguaggio e il sapere, e nel contempo la natura cessa di produrre cibo, domina la sopraffazione, i padri e i figli si uccidono a vicenda. L'ordine sociale ha certo bisogno di un sostegno. Alla sua debolezza il Medio Regno risponde con lo Stato, il Nuovo Regno risponde con la religione. Con la XXI dinastia, sulla fine del nuovo regno, un dio diventa sovrano diretto degli uomini, e il sommo sacerdote diventa re, correggente (subordinato) del dio. La concezione si perde in epoca tolomaica.

In Mesopotamia le cose vanno diversamente. L'atto del re è valutabile (con il metro dell'ordine divino), e può essere trovato fallibile. Ovviamente, valutano gli uomini del soprannaturale.

Troviamo una soluzione parallela in Cina, dove il potere di valutazione fa capo, anziché al clero, alla casta dei letterati confuciani, conoscitori – anch'essi – di verità correlate a dati non visibili, e saldamente riuniti in organi collettivi posti al vertice della società.

Rimanendo in Asia, il pensiero va al Tenno, va al Dalai Lama.

La legittimazione sacrale esalta il potere ed è severa con i suoi nemici. In Egitto (ma non solo in Egitto) i nemici politici sono visti come nemici di Dio. Naturalmente (come osserva J. Assmann) ciò giustifica una violenza più feroce contro il nemico.

L'ordine creato in Mesopotamia fa capo, dal tempo di Ciro, ai Persiani e ai loro eredi ellenisti, per poi diffondersi nelle tre Rome (Roma, Bisanzio, Mosca) e dalla prima Roma si diffonde nel mondo germanico continentale.

Da Carlo Magno alla rivoluzione francese i monarchi d'Europa si legittimarono grazie al soprannaturale cristiano. Nei tempi andati Enrico IV imperatore dovette tener conto del legame che vincolava la sua corona al potere papale. Imperatori e re furono sempre incoronati da uomini di Dio. E nei tempi attuali? Elisabetta II regna sulla Gran Bretagna per grazia di Dio. Ma la legittimazione soprannaturale del potere è diventata un puro ornamento.

Non ha bisogno di legittimazione la regola consuetudinaria, che opera in ragione dei fatti. Giustiniano presentò il *Digesto* come una regola consuetudinaria, non altrimenti legittimata. Nel medio evo il *Digesto* era un'opera di dottrina senza una base nei fatti, ed è ovvio, a questo punto, che la si sia

assistita con una legittimazione, proveniente (è superfluo dirlo) dal soprannaturale. Dante Alighieri è ben convinto del mandato conferito da Dio a Giustiniano perché legiferi.

Fuori dello standard occidentale la legittimazione del potere e del diritto proveniente dal sacro è normale. Lo è nell'Asia orientale, lo è nell'area islamica, lo è in Africa.

Nell'Islam tutta la parte nobile del diritto – la *sharī'a* – è rivelata, e il potere è giustificato dal diritto. Incertezze sussistono nell'interpretazione delle regole applicabili alla selezione di chi dovrà essere guida dei credenti. Ma una base rivelata esiste, e il potere non si legittima senza un rinvio ai canoni dell'Islam. Il dato è troppo noto per meritare una trattazione; e la bibliografia sul tema è tutt'uno con la bibliografia sul diritto islamico.

Al giurista occidentale può apparire oscura la fonte della legittimazione giuridica africana. Qui è in gioco il favore che le grandi forze invisibili assicurano al gruppo se le sue scelte assecondano le spinte che vengono dai luoghi nascosti agli uomini. Il capo è il depositario visibile della grande forza vitale che anima il mondo, che moltiplica le messi e i greggi, che favorisce la fecondità delle donne. È evidente che il soggetto privilegiato calamita egli stesso per primo il favore di queste forze; se dotato del potere di comando, attirerà il favore delle grandi forze su tutta la comunità. I contatti con la storia africana ci mostrano in più di un'occasione fenomeni che si possono spiegare solo sottintendendo il teorema giuridico che segue: il ribelle che vince ha il favore delle forze vitali invisibili; e, se gli è dato lo scettro del comando, calamita queste forze a favore della comunità; dispone dunque di una legittimazione più forte di quella del capo «legittimo».

I primi missionari giunti nel bacino del Congo furono sorpresi nel vedere che nelle celebrazioni delle grandi ricorrenze politiche taluni sovrani gradivano che si sottolineasse che il loro potere era privo di titolo, all'infuori della vittoria militare.

I re songhai successivi a Sonni Ali si chiamavano tutti *Askia* (da *A si kyi a*, che significa «non lo sarà»), dal grido di contestazione che accompagnò l'assunzione al trono del loro capostipite Mohamed Ture, cui si negava legittimità.

D'altronde il diritto tradizionale disponeva in molte culture africane che il re avesse per successore quello, tra i suoi figli, che sarebbe uscito vittorioso nella guerra che si sarebbe aperta con questo fine.

La pratica era diffusa. Si veda qualche esempio: gli Azande (fra il Sudan e il Congo), studiati da Evans-Pritchard; il regno di Monomotapa e il regno del Congo, studiati da Randles; M. Gluckman (nella sua nota opera *Politics Law and Ritual in Tribal Societies*, del 1968) ci dice che presso gli Shilluk del Sudan la presa di potere era preceduta da una battaglia simbolica; cui i soccombenti non sopravvivevano.

In questo clima, in Africa era statisticamente normale – almeno nel primo periodo dell'indipendenza (1960-1990) – che il potere politico venisse acquisito mediante un colpo di stato.

La subalternazione al potere non è l'unico aspetto dell'ottemperanza al diritto. Chi vive secondo diritto rispetta la proprietà altrui, mantiene la parola data, non aggredisce il prossimo e non danneggia i beni.

Procedimenti magici possono fondare la proprietà. Se l'albero si vendica di chi gli strappa i frutti, e lo sciamano rende noto questo primo dato di partenza, quello stesso sciamano può rivelare al proprietario – e solo a lui – la formula apotropaica che consente di sfuggire alla vendetta della pianta; e con ciò la proprietà è in grado di funzionare.

Se quella visione del soprannaturale conosce l'effetto devastante dello spergiuro, ecco che il giuramento potrebbe anche garantire le promesse, o talune promesse. La letteratura è ricca. L'opera centrale è dovuta a Burkert.

Magia e religione possono molto per trattenere l'uomo dall'antidiritto, se la minaccia di una sanzione viene rivolta al fatto giuridicamente illecito.

### 3. *Il soprannaturale e il consiglio al legislatore*

Il diritto muta senza posa, adotta senza posa contenuti nuovi. «Nuovo» significa reperito nelle vetrine delle istanze sociali, delle rivendicazioni dei gruppi, delle riflessioni dell'uomo di pensiero. Vetrine qualificate espongono modelli giuridici – di *ius condendum* – elaborate e sponsorizzate in sede religiosa o comunque mediante un pensiero rivolto al trascendente.

Rapporti di famiglia, pratiche rivolte al corpo dell'uomo, alla sua psiche e alla sua vita ci offrono esempi a non finire della modellazione operata nel laboratorio ove ci si ispira al soprannaturale.

Ce lo dicono la lotta intorno alla interruzione di gravidanza, intorno alla pena di morte, intorno all'eutanasia, intorno ai nuclei familiari di vecchio o nuovo tipo, intorno agli interventi a fine eugenetico e genericamente genetici.

Là dove un diritto è rivelato, il suggerimento del modello può sopravvivere ad una legittimazione contestata. In un paese islamico, la *sharī'a* è rivelata; la sua legittimazione è *in re ipsa*. Ma se il potere rifiuta la legittimazione che proviene dal soprannaturale, può sopravvivere a questo scacco l'invito a regolare il matrimonio, la filiazione, la successione secondo regole desunte dalla *sharī'a*.

### 4. *La conoscenza dei fatti e delle ragioni*

Colpevole o innocente? Ha ricevuto a mutuo la somma o non l'ha ricevuta? Siamo sicuri che il soprannaturale sia troppo lontano da queste vicende particolari e quotidiane, debordanti nel foro esterno?

Il diritto deve accertare fatti e individuare rimedi. Il soprannaturale offre una cooperazione mirabile a tutti questi compiti. Si entra in comunicazione con il mondo soprannaturale, e se ne riceve l'indicazione voluta: la regola da adottare. Si adotta la tecnica appropriata, e si individua il soggetto contro cui è bene procedere: specchi magici, bevande emetiche, statue capaci di esprimersi rendono servizi preziosi. La magia consente di accertare il fatto. Una prova oracolare (basata sulle indicazioni provenienti dalla statua del dio) fu introdotta verso la fine del nuovo regno nell'Egitto faraonico.

La memoria storica del cristiano corre istintivamente all'ordalia, specialmente al duello, che ancora per mezzo millennio dopo la cristianizzazione dei popoli germanici si manteneva in vita come mezzo giudiziario, e per un altro millennio fu in vita come modo di asseverazione extragiuridica della propria versione dei fatti.

Fuori d'Europa, in Africa specialmente, il soprannaturale è quotidianamente al servizio della ricostruzione della ragione e del torto.

Nel ventennio successivo all'indipendenza (1960-1980) gli africani optarono per l'europeizzazione del loro diritto. Ma quel tentativo fu abbandonato. Si sono nuovamente autorizzate le corti consuetudinarie. Soprattutto, si è presa coscienza del fatto che larghe fasce della popolazione non avevano cessato (né sotto gli europei, né in regime d'indipendenza) di rivolgersi alle corti

consuetudinarie. E quelle corti praticano largamente l'accertamento del fatto a mezzo di espedienti magici (sul tema, la letteratura è ricca; si distinguono Retel-Laurentin e Rau).

### *5. La comunità dei credenti*

Può avvenire che la comunità dei credenti si organizzi con regole umane o con regole provenienti dal soprannaturale. Essa può anche pensare di essere l'unica comunità dotata di una legittimazione propria originaria, e di aver titolo per assoggettare gli estranei a regole date. Potrebbe avvicinarsi a questo schema il modello sociale ideale elaborato, anche se non attuato, dall'Islam.

In questo quadro attira attenzione il diritto canonico della Chiesa cattolica. Anche le altre Chiese cristiane hanno un diritto interno loro proprio. Ma mi pare che diano minore importanza al diritto come scheletro del sociale (così le Chiese ortodosse) o minore importanza al diritto come scheletro dell'ecclesiale (così le Chiese evangeliche).

### *6. Il diritto della società laica, rivolto alle comunità di credenti e al culto*

Quanto più il religioso ha presa sulla società, tanto più la comunità di credenti chiede di regolare essa stessa tutta la propria vita, i proprii soggetti, i proprii mezzi. In una società musulmana perfetta non c'è posto per un diritto della società laica rivolto ai credenti e al culto.

Ma se la società è organizzata laicamente, essa avrà davanti a sé due opzioni: applicare alle comunità dei credenti il diritto comune, destinato alle associazioni, alle fondazioni, ai beni, o creare un diritto speciale.

Le società laiche tiranniche (esempio tipico: quelle comuniste) non poterono non legiferare in tema di culto e di comunità di credenti. Esse negavano la libertà. Sarebbero state felici di negare la libertà anche ai credenti. Ma temevano di provocare un'esplosione di malcontento, e allora ricorsero alla regolamentazione: minuziosa, fiscale, vessatoria; ma in qualche modo tollerante.

Di recente è stata rivolta una critica all'impostazione corrente di questo diritto delle comunità di credenti (o diritto ecclesiastico). Nella trattazione del tema si è distinto S. Ferlito.

Si è osservato innanzi tutto che il diritto si indirizza soltanto a comunità, a culti, a modelli di soprannaturale omogenei rispetto a ciò che si trova nella tradizione del paese che legifera. Se legifera un paese cattolico, il diritto «ecclesiastico», e le garanzie di libertà che esso porta con sé, si indirizzano a comunità dotate di ministri, ad esternazioni cerimoniali, a dottrine rivolte alla divinità.

Più profondamente, si è osservato che il credente trova spesso nella propria fede il marcatore culturale per eccellenza; un marcatore che condiziona non solo la sua vita rivolta al soprannaturale, ma anche la sua vita rivolta alle cose terrene (al modo di vestirsi, alle cose che mangia), la sua vita individuale e i suoi rapporti con le altre persone. Può avvenire che una fede autentichi un certo numero di verità e di precetti, e che poi i fedeli si costruiscano un bagaglio di credenze, di prassi, di discipline, di rituali, che non sono dettati dall'ortodossia religiosa, ma sono vissuti come legati alla religione. In altre parole, spesso si parla di religione e si vuole indicare una cultura che in qualche modo si ritiene collegata alla religione.

Si auspica allora che le libertà religiose diventino il punto di partenza di un pluralismo giuridico impostato sulla diversità dei modelli sociali e culturali che si connettono alla fede.



La religione viene così privilegiata come elemento marcatore di una cultura. Ciò non sorprende. Se quella data libertà si radica in una religione, essa porta con sé un elemento di inviolabilità garantito da una superiore Verità.

Il punto d'arrivo è affascinante. L'analisi porta peraltro a considerazioni e a sviluppi notevoli. Anche l'uomo laico potrebbe domandare una parallela inviolabilità per le libertà teorizzate da una comunità (laica) pensosa e sapiente. E l'individualista potrebbe domandare una inviolabilità per le libertà che corrispondono alla sua personale visione del mondo.

In altre parole: se il diritto di quella data società tollerante accorderà al credente – credente religioso, credente laico, credente isolato e convinto –, in aggiunta alle libertà consacrate nel diritto comune, la libertà di ottemperare ai precetti, di tenere i comportamenti raccomandati, o addirittura la libertà di esercitare le prerogative, che sono previste nel suo credo, i contraccolpi opereranno in due direzioni.

a) In primo luogo, quella società tollerante potrebbe sentire urtate le proprie ben comprensibili idiosincrasie in presenza della soggezione della donna al potere maschile, in presenza dell'obbligo del levirato, della libera poligamia, dell'antropofagia rituale. I membri di quella comunità potrebbero sentire come una menomazione del proprio statuto la libertà concessa ad altri di compiere prestazioni crudeli, ad es. la libertà di ridurre tali persone (i discendenti di Ham) in schiavitù o di uccidere questi o quegli umani (si torni con il pensiero *allo ius vitae et necis* del diritto romano, si ricordi quale sia l'etimo della parola assassino, si pensi ai culti americani precolombiani praticati a mezzo di uccisioni di migliaia di vittime umane).

b) In secondo luogo, il giurista considererebbe un rompicapo la costruzione concettuale della libertà, fondata sulla fede, di negare legittimazione al potere politico totalmente laico, e di rifiutare perciò la propria subordinazione all'autorità.

### 7. Il soprannaturale e la categoria del giuridico

Gli antichi Romani ci hanno legato un concetto – *ius* –, che noi abbiamo custodito e utilizzato con profitto. È vero che qualcuno ha apparentato la giuridicità con la statualità, e così ha innovato creando problemi. È vero che alcuni hanno esteso il vocabolo all'area del cosiddetto diritto naturale, creando altri problemi. Ma nell'insieme non possiamo lamentarci di questa categoria *ius*, che diventa *law*, diritto, *droit*, *Recht*, *pravo* ecc., a seconda della lingua dell'operatore.

I Romani costruirono felicemente la categoria assorbendo in essa fenomeni dapprima creduti disparati: il *fas*, la *lex*, il *ritus*.

*Ius*, termine ampio, ha raccolto in sé anche il diritto canonico, senza distinguere fra il diritto di fonte rivelata divina e il diritto di fonte umana. *Ius* raccoglie in sé anche il diritto ingiusto. Noi non siamo soliti mettere in dubbio che le regole di Ulpiano siano *iura*, anche se proclamano e sponsorizzano la schiavitù.

Ma questa categoria dello *ius* non è universale.

In molte culture antiche e moderne una categoria dotata di un'estensione pari allo *ius* manca.

Manca nelle culture asiatiche orientali classiche (cinese e omologhe). Qui l'attenzione dell'osservatore contattato dall'europeo si è soffermata sul diritto autoritativo – il *fa* –, e tutta la massa

del diritto creato da apparati non autoritativi (il diritto civile consuetudinario, soprattutto) è rimasto fuori della categoria.

Un discorso attento deve farsi per la cultura islamica.

Noi traduciamo quotidianamente il termine *sharī'a* con l'espressione «diritto islamico». Ma non tutta la *sharī'a* corrisponde alla nostra idea di diritto, e non solo la *sharī'a* rientra nella nostra idea di diritto.

La *sharī'a* è rivelata. L'Islam permette di applicare anche al musulmano norme consuetudinarie e di applicare norme non islamiche agli infedeli. E queste norme non rivelate non si possono chiamare *sharī'a*. L'Islam vuole che il potere islamico ortodosso edifichi una *siyasa*, cioè un insieme di norme che, senza contraddire la *sharī'a*, muovendo dalla opportunità politica, assicurino nella società l'ordine, prevenendo ciò che può metterlo a rischio. La base della definizione della *siyasa* coincide proprio con la base della definizione dello *ius*! Ma certamente il musulmano non chiama *sharī'a* la *siyasa*. Il *qādi*, il giudice ben preparato nell'area della dottrina religiosa, è l'unico competente ad applicare la *sharī'a*. Non è detto che spetti a lui applicare la consuetudine né la *siyasa*. Però il giurista occidentale sta al gioco e paragona al «diritto» la sola *sharī'a*.

#### 8. *La varietà del soprannaturale*

Fin qui, abbiamo parlato del soprannaturale come si parla di una categoria indistinta. A taluni fini, del resto, distinguere non serve. Forme diversissime di soprannaturale possono tutte legittimare un potere o una norma. Così la magia, così la religione.

Però, volendo garantire completezza al discorso, è giusto verificare se i tanti soprannaturali si equivalgano a tutti i fini.

Possiamo portare il discorso su forme di sacralità che si esprimono in norme immutabili, e sono dunque pronte ad intervenire nel sistema delle fonti. Altre forme di sacralità possono invece scatenare imperativi singoli, avulsi dal contesto normativo. Il tabù implica divieti generalizzati e permanenti, un potente messaggio onirico può invece fondare un potere o un dovere da esercitarsi o da adempiersi in un unico atto.

Per rimanere in un terreno più concreto, giova restringere il discorso all'esperienza religiosa, facente capo a un Dio o a una pluralità di dèi personali, per domandare se – dal punto di vista del loro rapporto con il diritto – le religioni si possano considerare tutte omogenee.

Per distinguerle e raggrupparle, si dovrebbero prendere le mosse da ciò che il fedele domanda a Dio, e da ciò che offre da parte sua.

Pare di poter identificare un primo gruppo di esperienze religiose, in cui Dio concede vantaggi terreni (posterità, ricchezza, vittoria sui nemici), e il fedele – in conformità di un sinallagma – offre a Dio beni economici (animali, offerte). È questo, ridotto all'osso, lo schema della religione di Abramo, della religione olimpica greca, della religione romana capitolina. In lingua latina la *fides*, virtù tipica del debitore, è altresì lo stato caratterizzante del devoto, e il suo venir meno cancella il legame fra il devoto e il Dio. E il devoto *credit* – cioè è creditore – nei confronti della sua invisibile Controparte, sul cui adempimento non sono concepibili dubbi.

Un secondo gruppo di religioni offre al fedele sopravvivenza e salvezza eterne, nonché la sapienza. Il fedele deve meritarsi l'una e l'altra con una condotta appropriata. Metamorfosi e

transustanziazioni impressionanti agevolano la salvezza del credente. Quest'ultimo spesso deve aderire ad un apparato dogmatico che, in queste religioni, è sviluppato. Possiamo mettere in questo gruppo, anzitutto, la religione egiziana. Essa, nelle migliaia di anni della sua durata, ebbe modo di presentare aspetti multipli. Comunque, in essa domina la promessa della salvezza, rivolta da dèi giusti e credibili (Thot, Osiride, il dio Sole); e funziona un tribunale dei morti compiutamente strutturato e chiaramente descritto. Siamo nell'area delle religioni dell'etica e della salvezza. Appartengono al medesimo gruppo la religione mesopotamica dai Sumeri in poi, il momento della genesi recepito dagli ebrei, possiamo aggiungere i misteri greci e romani, le cui origini sono più antiche delle religioni olimpiche, destinate a rivaleggiare con essi.

Gli ebrei fecero concessioni a queste concezioni quando ritornarono dalla cattività. Invero, nella cattività gli ebrei deportati ebbero contatti significativi con i seguaci delle dottrine persiane. Ne fu influenzata la loro visione del monoteismo, l'angelologia, la demonologia, la fede nell'eternità dell'anima e nella resurrezione. I deportati ebbero la guida dei profeti; in quel clima Isaia, Michea, Asuf, odono Dio ripudiare i sacrifici, le feste, le riunioni, e prescrivere la giustizia, la pietà, l'umiltà, la bontà.

Appartiene al gruppo di cui parliamo il cristianesimo, molto meno l'Islam.

Altri fedeli si rivolgono alla religione senza troppo curarsi dei vantaggi terreni o eterni che essa potrebbe offrire. Essi chiedono alla religione di indicare la regola etica da seguire nelle circostanze in cui il fedele si trova, o di indicare quali motivazioni siano valide per le scelte che il fedele deve compiere ogni volta.

Il bisogno del fedele, la risposta della religione, la presenza di un apparato dogmatico più ricco incidono sul modo in cui la religione si pone, o pretende di porsi, nei confronti del diritto?

Rispetto a quest'ultima domanda, l'itinerario intrapreso fino a questo momento non sembra portare a traguardi significativi.

Distinzioni ispirate ad elementi più contingenti possono forse essere esaminate con maggior profitto. Parla al diritto la religione che contempla regole di condotta di origine rivelata; ma correremmo il rischio di fermarci alle apparenze se dicessimo che queste rivelazioni fioriscono nelle situazioni create dal sinallagma. Parla al diritto la religione che – per ragioni legate al rapporto fra Dio e l'uomo, o per ragioni contingenti – vuole un potere religioso centrale ben strutturato e ubbidito; da questo punto di vista, le diverse confessioni cristiane hanno connotati non identici.

Forse le ultime domande ora poste hanno suscitato l'attesa di risposte che poi non si sa come formulare.

Le figure soprannaturali che hanno interessato, ammaestrato e consolato l'uomo sono molteplici e diversissime. È certo che esse, rivolgendosi al diritto, non hanno parlato tutte il medesimo linguaggio. Ma è da scoprire se ogni singola forma di soprannaturale – e, in specie, di religiosità – sia più incline, o invece meno propensa, a pretendere dal diritto l'adeguamento ai suoi propri ammaestramenti.

### *9. Il soprannaturale e la qualità del diritto*

La teologia può glorificare Dio onnipotente, dotato di potestà totale anche nei confronti del Suo nemico, può vedere in ciò che è terreno un'opera da Lui voluta per la propria gloria, ovviamente perfetta, e nell'uomo una creatura conformata ad immagine e somiglianza del Creatore.

Una visione teologica di questo tipo può saldarsi armoniosamente con una speciale concezione del diritto. Il diritto – purché concepito e dettato in conformità dell'ispirazione divina, e facendo ricorso alle capacità concesse da Dio all'uomo – potrebbe essere un complesso di norme sublimi; la devianza sarà indegna dell'uomo etico, la pena giuridica sarà l'istituto che rende effettivo il benefico legame tra la norma e l'uomo.

Ma il discorso teologico può essere diverso. Così è, se si pone che il Personaggio soprannaturale primario ed etico sia contrastato da un Rivale, dotato di poteri demiurgici – inferiori, ma comunque paragonabili a quelli del Dio primo creatore. Se si pone questa antinomia metafisica, resta allora da vedere con quale configurazione del diritto essa si saldi meglio. Per quanto ne so io, nel sapere occidentale manca un filone di ricerca rivolto al diritto nella visione di Zoroastro e, poi, dei suoi seguaci, un filone rivolto al diritto nella concezione di Mani, un filone rivolto al diritto in tutte quelle ricostruzioni in cui si sono composte in qualche modo l'idea cristiana e la rappresentazione antinomica: dalla gnostica alla nestoriana, dalla pauliciana alla bogomila e alla catara.

Certo è che, se un Dio buono ha creato i soli spiriti, e invece procede da un demiurgo malvagio, rivale di Dio, tutto ciò che è materiale, in specie i corpi dei viventi; se la procreazione rovinosamente permette a un corpo di imprigionare uno spirito; se il potere umano (e l'istituzione) gratificano la persona terrena e corporea, e non lo spirito; se tutto ciò è vero, allora non è vietato demonizzare il potere terreno e l'istituzione; e anche più sarà possibile demonizzare il diritto soggettivo, presidio di pretese egoiste, rivolte a vantaggi terreni (mentre forse il dovere, mortificante, legato alla rinuncia, potrebbe vedersi come un incoraggiamento alla virtù).

Tra i due estremi, visioni intermedie sono possibili.

L'uomo è creato a sua immagine dal Dio onnipotente e vittorioso. Ma il Rivale di Dio ha un suo spazio, intende corrompere l'uomo, e l'uomo si lascia corrompere. L'uomo – imperfetto – è attratto da ciò che è buono ma anche da ciò che è cattivo, le sue opere possono essere ispirate da Dio ma possono anche essere viziate dall'umana debolezza. Ecco allora un diritto che è un male, ma un male necessario, un male minore cui si ricorre perché in sua assenza l'uomo delinque, e la società viene distrutta.

Ecco, alternativamente, un diritto che astrattamente potrebbe essere perfetto, ma è ingiusto e squilibrato perché l'imperfezione umana pone limiti alla chiarezza, alla capacità di giustizia e al discernimento del legislatore.

L'antinomia metafisica ha bisogno di definizioni dogmatiche e visioni lucide, e inserisce le une e le altre in religioni dove le verità sono chiaramente formulate ed identificate. Ma un sentimento vicino alla visione antinomica, una percezione poco determinata nei suoi contorni e perciò vaga, ma tuttavia densa e capace di penetrare profondamente negli umori dell'uomo, può appartenere anche a culture o a individui lontani dalla dottrina di Zoroastro. Questo discorso vale per ogni concezione marcatamente ascetica. Questo stesso discorso vale per ogni visione pessimistica dell'uomo, e per ogni visione pessimistica del diritto. Il potere, l'istituzione possono essere visti come fatalmente oppressivi. La norma, generale e astratta, può essere vista come fatalmente formalista, come predisposta a favore di chi saprà furbescamente sfruttare i cavilli. L'esercizio del diritto può essere visto come l'accademia dell'egoismo e dell'indifferenza per gli altri. Il poliziotto, il carnefice, l'armato, l'esattore saranno visti come l'espressione di un sistema che distingue e contrappone chi senza merito prevale sugli altri e chi senza colpa subisce (parlando di questo temi, il pensiero va a Tolstoj). Di un pensatore dedicatosi a Dio,

sicuramente rispettosissimo dell'autorità laica, si ricorda che puntualizzò che «*rechter Jurist, böser Christ*».

Il filosofo, lo psicologo, l'artista, lo storico delle religioni potrebbero interessarsi a questi temi, alla pari con l'antropologo.

La storia ci tramanda il ricordo di personaggi che per primi dichiararono di voler escludere determinate conclusioni e ammetterne altre in base ad argomentazioni. Questa tecnica è il modo di ricercare il falso e il vero; e i personaggi in questione furono i sofisti, anche se i sofisti dissero di cercare non già il vero ed il falso, ma il dimostrabile ed il non dimostrabile.

L'inizio della distinzione fra vero e falso è più remoto dell'epoca dei sofisti.

La nascita di una dottrina della verità si lega al soprannaturale.

L'uomo del soprannaturale ha un ascendente sui membri della comunità, ed è creduto quando parla loro di cose nascoste, cui egli solo ha accesso.

Un giorno la società diventata complessa ebbe bisogno di cementare regole di condotta severe e innaturali (prelievi tributari, subalternazioni, lavoro coatto), programmate da un vertice sociale onnicompetente, ed ebbe bisogno di ottenere che gli armati obbedissero a quel vertice.

È quello il momento in cui tutta la pittoresca varietà degli uomini del soprannaturale si compone in una grandiosa casta sacerdotale che opera in modo coordinato, e sponsorizza il potere imperiale; e, a tal fine, deve parlare alla comunità, e convincerla.

Per convincere la comunità, deve appellarsi ad una Verità, che ha acquisito accedendo alle cose nascoste.

Detto altrimenti: quando alla magia disorganica di singoli stregoni, maghi e fattucchieri si sostituisce una ordinata casta di operatori soprannaturali, questi sacerdoti incominciano a creare una sapienza, cioè una dottrina del soprannaturale che si estende anche a tutto ciò che oggi figura come scienza universitaria.

Ciò pone per la prima volta in modo consapevole un problema di vero e di falso.

In qualche modo, l'uomo aveva posseduto da tempo memorabile un'idea del vero e del non vero. Quel fruscio fa dire a quel cacciatore che un cinghiale è vicino, e l'altro cacciatore vede meglio, e gli dice che non è vero. Ma la verità che emerge in queste esperienze laiche ed empiriche non si istituzionalizza.

La verità acquista caratteri di permanenza (ciò che è vero è sempre vero), di rilevanza sociale (se semini il grano nella sabbia non cresce nulla), di trascendenza rispetto all'uomo quando si sposa al sacrale.

Quando la comunità diventa impero, la verità si istituzionalizza. Si distingue allora il Vero dal falso. Si distingue – cosa gravida di conseguenze – il credente dallo scettico.

Menti umane si pongono, per la prima volta, l'obbiettivo di comporre un corpo di verità coerenti e permanenti, capaci di spiegare globalmente il reale. Viene allora istituzionalizzata, accanto alla verità, la figura dell'errore.

Per la prima volta qualcuno ha il potere – sublime e tremendo – di decidere e proclamare cosa sia la verità e cosa sia l'errore.

La verità si incrementa. Il soprannaturale riversa sugli uomini doni che non hanno mai fine. La matematica, l'architettura, la medicina e veterinaria, la botanica, l'astronomia, per tacere della

metallurgia e della chimica, progrediscono senza pause. E si fonda su basi solide una scienza del divino, una scienza dell'anima e della morte, un'etica.

La verità deve essere difesa. Bisogna preservarla dalla profanazione. Una parte di essa è per sua natura esoterica. Bisogna dunque vietarne la conoscenza a chi non vi ha titolo, all'uomo comune. Una parte della verità viene nascosta perché riflessioni validissime muovono il dileggio in chi non è capace di apprezzarle, così come è accaduto a chi per primo ha detto che la terra è rotonda. La verità va difesa da discussioni buone solo ad ingenerare il dubbio, l'incredulità. La verità arcana è comunicata dal vecchio al giovane all'interno della casta di coloro che vi hanno accesso, la casta sacerdotale. Il vero è immutabile, quindi fermo, e per essere utilizzato deve prima essere rinvenuto in qualche idoneo repertorio, che esiste fuori e prima dell'uomo, e cui l'uomo del soprannaturale accede. Di queste visioni si sente l'eco in Platone e nella teoria (che egli aveva importato dalle culture orientali) dalle idee che preesistono all'uomo e cui l'uomo accede con una visitazione che gli riserva la conoscenza del vero e del reale.

Una parte della verità deve invece motivare tutta la condotta della comunità, bisogna dunque diffonderne la conoscenza al massimo.

Assmann colloca la distinzione fra il vero e il falso nella fase del monoteismo: il Dio unico è la verità, gli idoli sono la menzogna. Gli esempi storici disponibili (l'Egitto, l'India, la Roma dei Cesari) consentono peraltro la versione qui sopra formulata, anche fuori dell'area del monoteismo.

La verità dovrà legarsi a parole precise e determinate. Potranno essere parole oscure, vaghe. Ma dovranno essere parole ben determinate, perché la verità è uguale a se stessa e la sua formulazione deve essere in ogni caso uguale a se stessa. Una garanzia più assoluta di questa identità della parola nel tempo e nello spazio è data dalla scrittura. La verità rivelata nasce orale, ma viene messa per scritto. E l'attenzione si concentra sul libro, sulla (sacra) scrittura.

La verità istituzionalizzata è la negazione della libertà di pensiero. La scrittura è l'arma della verità istituzionalizzata. Non stupiamoci se l'antropologo (Lévi-Strauss) ammonisce che al momento della sua apparizione la scrittura potrebbe favorire lo sfruttamento degli uomini, prima che la loro illuminazione.

Se fino a seimila anni fa l'uomo viveva in uno stato di (più o meno felice) non sapere, 5.500 anni fa egli ha incominciato a conoscere esotericamente, con un'adesione al vero che andava di pari passo con la mancanza di un vaglio critico razionale.

Or è due millenni e mezzo abbondanti, qualcosa è cambiato.

Un sapere vistoso aveva potuto accumularsi all'interno degli imperi dell'età del bronzo. Il sapere elaborato negli imperi era arcano e non destinato all'esportazione. Ma sull'arco dei millenni non potevano non avvenire fughe di notizie.

Verità giungono nell'Ellade dall'India e dall'Egitto. Conquistano spiriti capaci di pensieri profondi, come Pitagora e Platone. Ma nell'Ellade il rischio che si corre pensando, parlando e insegnando è relativo (non si traggano generalizzazioni improprie dall'esempio di Socrate). E perciò gli Elleni sottopongono i brandelli di sapienza caduti nelle loro mani a un vaglio logico. Nasce un sapere filtrato attraverso la critica.

Da allora, e lungo l'arco di 2.500 anni, un sapere garantito da un'autorità e un sapere appoggiato sulla critica sono convissuti. La storia del primo si sposa alla memoria dei grandi speranze, di roghi, di martirii e di genocidi (la vicenda di Galileo, nel quadro, appare come una disavventura mitissima). La

storia del secondo si sposa alla memoria di grandi speranze, di tentativi falliti, di insegnamenti universitari asinini, di riconoscimenti negati; e si sposa anche al ricordo di qualche progresso che ha mutato il volto dell'umanità e del pianeta.

L'istituzione imperiale mediorientale si diffonde. Con Alessandro e poi con i Romani la Grecia e Roma fanno parte dell'area sovrastata dall'impero, o da un impero. È un impero che, transitoriamente, non dispone di apparati dogmatici sacerdotali asfissianti. Ma è un impero. E l'impero forse non crea il clima ideale per la caccia alla verità.

Plinio il vecchio traccia invero con convinzione un quadro pessimistico: quando l'impero non era universale, le realtà locali, con le loro ristrettezze, erano sospinte alla ricerca e all'intelligenza. La concorrenza tra i poteri locali pungolava la profusione dei mezzi.

E poi?

Il sapere garantito dall'autorità e il sapere privo di garanzie che non siano quelle della sperimentazione e della logica sono convissuti e convivono. Nella cultura occidentale, la verità rivelata limita la propria competenza alla conoscenza del soprannaturale e all'etica, salva una presenza episodica nell'area del politico, che si concreta in suggerimenti rivolti al legislatore.

Un episodio melanconico merita peraltro di essere rievocato.

In un momento in cui la presa della rivelazione sul politico era diventata marginale, ecco che nuovi schieramenti umani, non dissimili dalle tradizionali comunità di credenti, hanno preso possesso di una verità, e l'hanno proclamata; la fede li ha resi attivi; essi si sono procurati il potere politico, hanno preso a controllare il pensiero dei membri della comunità, hanno represso l'errore e difeso la verità. Questi schieramenti hanno assunto la forma del partito politico unico. Qualche decina di milioni di morti figurano nel bilancio di questa esperienza, occorsa il secolo scorso, tra il 1917 e il 1989.